

Osservatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 2/2026

Observatory on health and safety in the workplace n. 2/2026

di Gaia Gandolfi

Abstract [ITA]: il numero contiene un massimario delle più importanti sentenze, nel settore civile e penale, della Cassazione depositate nel secondo trimestre 2026, nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court filed in the second quarter of 2026, as well as references to some regulatory innovations.*

Parole chiave: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali

Keywords: *Health and safety at workplace – jurisprudential developments*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al secondo trimestre 2026. – 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al secondo trimestre 2026. – 4. Le novità normative.

1. Premesse.

In questo primo numero del corrente anno l'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione, sia in sede civile, sia in sede penale, relative al secondo trimestre dell'anno 2026.

Seguirà una rassegna delle principali novità normative.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al secondo trimestre 2026.

- 1) Cass., Sez. III, ord. 14 aprile 2026 (ud. 15 gennaio 2026), n. 9494
Operatività dell'art. 2087 c.c. nei rapporti tra imprenditori – esclusione

Le prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. – ai sensi del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'attività d'impresa, le misure che, secondo la specificità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori – operano anche in relazione al contratto di appalto, con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore. La disposizione in disamina, che prescrive un obbligo di tutela della posizione meno garantita sul piano economico sociale (ovverosia quella del lavoratore subordinato), non può, però, trovare applicazione laddove il soggetto infortunato non sia lavoratore dipendente, bensì contitolare dell'imprenditore/datore di lavoro, trattandosi, in tali casi, di rapporto paritario tra imprenditori.

- 2) Cass., Sez. lav., ord. 18 aprile 2026 (ud. 12 marzo 2026), n. 10041
Malattia di possibile origine lavorativa – eziologia professionale – onere della prova

L'elenco delle malattie di possibile origine lavorativa, di cui all'art. 139 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, come integrato dall'art.10 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non amplia il novero delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta; laddove, dunque, la malattia lamentata rientri in tale elenco (nel caso di specie carcinoma uroteliale ad alto grado di malignità della vescica), la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa deve essere accertata in concreto, con la conseguenza che, in caso di incertezza probatoria, la domanda formulata dall'assicurato all'INAIL (nella vicenda al vaglio costituzione della rendita, pagamento dell'indennizzo a carico del fondo amianto, corresponsione dell'assegno *una tantum* e di quello funerario) deve essere rigettata. In tale prospettiva, infatti, gli elenchi di cui al predetto art. 139 d.P.R. n. 1124/1965, assumono valore probatorio vario, sotto il profilo dell'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma, comunque, sempre nel quadro di un concreto accertamento probatorio il cui onere incombe sull'assicurato.

3) Cass., Sez. lav., ord. 23 aprile 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 10874
Vittime del dovere – malattia professionale – rischio specifico di esposizione

Sussiste una presunzione di esistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dall'art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 laddove si tratti di soggetto che si è venuto a trovare nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte negli artt.1078 e 1079 del predetto d.P.R. n. 90/2010. I destinatari di tale specifica tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata in ragione del rischio precipuo di esposizione, e tale situazione incide proprio sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale. I beneficiari delle prestazioni di cui al predetto d.P.R. n.90/2010 devono provare, allora, di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale, in concreto, si è verificato l'utilizzo degli strumenti offensivi specificamente indicati dalla normativa di settore (come i proiettili all'uranio impoverito) ed ove, di conseguenza, si è verificata la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico. Tali circostanze, allora, fanno presumere la dipendenza della patologia contratta dall'esposizione a polveri nocive, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria.

4) Cass., Sez. lav., ord. 28 aprile 2026 (ud. 26 marzo 2026), n. 11567
Infortuni sul lavoro – revisione rendita INAIL – termine decadenziale

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL previsto dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38,

(dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), opera sul piano sostanziale, atteso che individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni delle condizioni psico-fisiche del lavoratore incidenti sull'attitudine all'espletamento di attività lavorativa, assegnandosi al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Lo spirare di detti termini, allora, non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.

5) Cass., Sez. III, ord. 29 aprile 2026 (ud. 19 dicembre 2025), n. 11857

Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme poste a tutela della salute nei luoghi di lavoro – termine di prescrizione dell'azione civile

In tema di infortuni sul lavoro, qualora il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno (nel caso di specie omicidio colposo) è considerato dalla legge come reato e per questo la

legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art.2947, comma 1, c.c., quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine prescrizionale correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, la quale rileva solo ai fini dell'art. 2947, comma 3, ultima parte c.c.

6) Cass., Sez. lav., ord. 30 aprile 2026 (ud. 19 febbraio 2026), n. 11926
Malattia professionale – sussistenza fattore di rischio – nesso eziologico

In tema di malattia professionale e correlata domanda risarcitoria, accertata la sussistenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie il demansionamento del lavoratore protratto per un lungo periodo), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della patologia, si deve ritenere sussistente il nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia stessa, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'ambiente nocivo di lavoro, di determinate modalità di espletamento della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale. Il tutto, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente di lavoro, da solo idoneo a determinare la patologia (nella vicenda al vaglio, il lavoratore aveva agito nei confronti del datore al fine di ottenere il risarcimento del danno correlato alla malattia professionale lamentata – disturbo post-traumatico da stress con depressione ed ansia e cardiopatia ischemica – riconducibile, ad avviso del dipendente, ad una perdurante dequalificazione dello stesso, adibito a mansioni inferiori alle precedenti, tanto sotto il profilo quantitativo, quanto sotto quello qualitativo. In sede di merito il datore di lavoro era stato, dunque, ritenuto responsabile ex art. 2087 c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore dell'interessato. La Corte di cassazione, investita del ricorso spiegato dal datore di lavoro, ha rigettato – salvo che per un motivo – l'impugnativa, ritenendo, sotto il profilo in disamina, immune da vizi la sentenza resa dalla Corte d'appello, con la quale il Giudice del merito, facendo applicazione dei principi espressi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, all'esito della CTU medico legale espletata e dell'esame della documentazione allegata dalle parti, aveva ritenuto che le patologie sofferte dal lavoratore fossero dovute «al lavoro o anche al lavoro», con sussistenza, pertanto, in concreto di un sicuro ruolo di concausa dell'attività lavorativa nell'insorgenza delle tencopatie oggetto di doglianza da parte del lavoratore).

7) Cass., Sez. lav., ord. 30 aprile 2026 (ud. 19 febbraio 2026), n. 11936
Mobbing – domanda di risarcimento del danno alla salute – onere probatorio

La domanda di risarcimento del danno alla salute, formulata ai sensi degli artt. 2087 e 2043 cc., fondata su dedotti comportamenti mobbizzanti (quali, ad esempio, mancata progressione di carriera, trasferimento di reparto, esclusione da selezioni interne), deve essere supportata da una specifica allegazione, e dimostrazione, di condotte datoriali illecite, continuative e vessatorie, nonché del nesso eziologico con il pregiudizio biologico lamentato. Laddove il giudice di merito accerti la sussistenza di profili organizzativi o disciplinari fondanti le condotte datoriali e la mancanza di un intento persecutorio, la domanda risarcitoria deve essere rigettata e non può essere utilmente censurata in cassazione, attraverso una mera richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

8) Cass., Sez. lav., ord. 3 maggio 2026 (ud. 10 dicembre 2025), n. 12396
Dipendenti pubblici – vittime del dovere – riconoscimento *status*

Ai fini del riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, con i relativi benefici, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico

dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività specificamente indicate nella predetta disposizione (quali, solo per citarne alcune, contrasto ad ogni tipo di criminalità, operazioni di soccorso, attività di tutela della pubblica incolumità), essendo, invece, necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione abbia rappresentato, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività (nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un pubblico dipendente, in forza presso la Polizia di Stato, avverso la sentenza resa in sede di merito, che aveva rigettato la domanda formulata dal ricorrente volta a conseguire il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, con i correlati benefici, ai sensi dell'art. 1, comma 563 della l. n. 266/2005. L'interessato aveva posto a fondamento dell'iniziativa il grave trauma facciale riportato a seguito di un incidente stradale occorso durante il tragitto dallo stesso intrapreso per raggiungere altre pattuglie impegnate a svolgere attività di rastrellamento finalizzata alla ricerca di ostaggi, covi di sequestratori e latitanti. La Corte ha ritenuto impermeabile a censure di sorta la sentenza impugnata, rilevando che in sede di merito non era stato escluso che l'evento fosse maturato in attività di servizio o in espletamento di funzioni di istituto a cui il ricorrente era stato comandato, quanto, piuttosto, che il sinistro stradale fosse dipeso dalla particolare pericolosità insita nello svolgimento di quella determinata attività, valorizzando l'accidentalità del sinistro stradale, le condizioni atmosferiche avverse, l'assenza di particolarità rispetto ad accadimenti della stessa natura).

9) Cass., Sez. lav., ord. 6 maggio 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 12850
Infortuni sul lavoro – azione di regresso dell'INAIL

In tema di infortuni sul lavoro, l'INAIL che agisce, quale creditore, in via di regresso deve provare la responsabilità civile del datore di lavoro e il danno, ovverosia le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio occorso al lavoratore (e, in caso di rendita, la sua capitalizzazione). Laddove il datore di lavoro eccepisca l'eccessività della somma richiesta dall'Istituto, per superamento del limite del danno civilistico conseguibile dall'infortunato, incombe sul medesimo l'onere provare il fatto impeditivo del diritto azionato dall'Ente.

10) Cass., Sez. lav., ord. 27 maggio 2026 (ud. 10 aprile 2026), n. 16541
Infortunio sul lavoro – azione contrattuale risarcitoria – prescrizione decennale – decorrenza

In relazione all'azione contrattuale di risarcimento del danno *ex art. 2087 c.c.*, l'aggravamento del danno patito, oggetto di istanza da parte dell'infortunato, non comporta lo slittamento del termine iniziale della prescrizione decennale, laddove la recrudescenza derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzata.

11) Cass., Sez. lav., ord. 31 maggio 2026 (ud. 8 aprile 2026), n. 17073
Suicidio del lavoratore – fatto illecito del datore – nesso eziologico

Il suicidio non può essere considerato un evento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto illecito e morte del soggetto leso nel caso in cui in quest'ultimo, in ragione del fatto illecito, siano insorti gravi processi di infermità psichica, concretizzanti in psicosi depressive o in altre gravi forme di alterazione dell'umore e del sistema nervoso e di autocontrollo, rispetto alle quali il suicidio non si ponga in termini di evento straordinario o atipico (con la sentenza in disamina la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello, con la quale il ricorrente era stato condannato al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiesto *iure proprio* dai congiunti del lavoratore morto suicida, nonché al risarcimento del danno

non patrimoniale sofferto dal lavoratore e rivendicato *iure hereditatis*. La Corte ha condiviso le motivazioni rassegnate in sede di merito, ove, anche alla luce delle risultanze della CTU disposta, era stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il suicidio del lavoratore e lo stato in cui la privazione economica, generata dal mancato pagamento delle spettanze retributive dovute dal datore, lo aveva condotto. La Cassazione ha, quindi, ritenuto incensurabili le conclusioni alle quali erano approdati i giudici del merito, laddove era stato affermato che la grave crisi economica vissuta dal lavoratore, in conseguenza dell'omessa corresponsione delle retribuzioni, aveva fortemente alterato l'equilibrio psichico dell'interessato, in maniera tale da causare una menomazione dell'integrità psico-fisica dello stesso, incidendo a tal punto sul modo di essere dello stesso e sul suo benessere da indurlo al gesto auto-soppressivo).

12) Cass., Sez. lav., ord. 3 giugno 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 17754
Patologia correlata all'attività lavorativa – fattori di rischio coesistenti

In tema di malattie insorte in occasione di attività lavorativa, una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi solo fra una pluralità di comportamenti umani "colpevoli"; sicché, qualora non risulti provata l'esistenza di un fattore naturale in grado di escludere del tutto il nesso causale, si deve reputare la responsabilità dell'autore del danno per l'intero. Nell'ipotesi, allora, in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, detta circostanza non incide né sul nesso eziologico, né sull'attribuzione della colpa, né sulla liquidazione del danno (nel caso di specie è stata confermata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il quale aveva sottoposto il dipendente – autista di linea – a turni gravosi di molte ore giornaliere e con sovente ricorso a straordinari, nonché all'utilizzo di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani, contribuendo in modo determinante alla genesi di un infarto miocardico. Le preesistenti condizioni di salute del lavoratore, quali obesità, diabete e ipertensione, sono state ritenute concause naturali e non condotte colpevoli del danneggiato ex art. 1227 c.c. e, come, tali del tutto inidonee a legittimare una riduzione del risarcimento).

13) Cass., Sez. lav., ord. 4 giugno 2026 (ud. 5 maggio 2026), n. 17895
Malattia professionale – appalto di lavori avente ad oggetto singoli beni – responsabilità del committente

In tema di malattia professionale correlata all'esposizione a polveri d'amianto, l'affidamento in appalto di lavori su singoli beni che restano nella disponibilità del committente non esclude l'obbligo di custodia e di controllo in capo a detto ultimo soggetto. Ne consegue che il committente risponde, ex artt. 2051 e 2087 c.c., dei danni cagionati dalle polveri nocive quali componenti della cosa oggetto d'appalto, salvo prova del caso fortuito.

14) Cass., Sez. lav., ord. 6 giugno 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 18220
Tutela assicurativa INAIL – malattia professionale o rischio non specificamente tabellati – estensione

La tutela assicurativa INAIL copre ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione, sia che attenga all'organizzazione del lavoro e alle sue modalità di esplicazione, anche qualora la patologia non sia compresa tra quelle tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

15) Cass., Sez. III, ord. 10 giugno 2026 (ud. 29 aprile 2026), n. 18836

Infortuni sul lavoro – individuazione della c.d. “causa di prossimo rilievo – nesso di causalità – onere della prova in merito alla causalità materiale

In tema di responsabilità per infortuni sul luogo di lavoro, rientra tra i compiti del giudice quello di individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verifica del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta deve essere condotta procedendo all’individuazione della c.d. “causa prossima di rilievo” – quale causa di per sé sufficiente a produrre l’evento –, secondo il disposto dell’art. 41, comma 2, c.p., In argomento, si deve osservare che il nesso causale rappresenta elemento costitutivo dell’illecito, tanto ai sensi dell’art. 2043 c.c., quanto ex art. 2087 c.c., gravando dunque sulla parte attrice l’onere della prova della causalità materiale, ossia del collegamento tra la condotta e l’evento dannoso.

16) Cass., Sez. lav., ord. 11 giugno 2026, (ud. 14 gennaio 2026) n. 19064

Giudicato penale di condanna – autonomo accertamento in sede civile dell’apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi estranei al processo penale

In caso di giudicato penale di condanna, che ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio in punto di accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, nonché delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non è precluso al giudice civile, in sede risarcitoria, un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di soggetti rimasti estranei al processo penale. La condanna in sede penale resa a carico di un autore della condotta colposa non determina, infatti, alcun vincolo, nell’ambito del successivo giudizio civile risarcitorio, in ordine all’accertamento del concorrente apporto causale di altri e alla conseguente ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità.

17) Cass., Sez. lav., ord. 15 giugno 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 19859

Infortunio sul lavoro – condotta imprevedibile del terzo estraneo non ricollegabile alle incombenze lavorative

Qualora l’infortunio, pur connesso topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi dal comportamento colposo ed imprevedibile di un terzo estraneo, in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi correlati, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno subito, atteso che quest’ultimo si pone al di fuori dell’area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall’art. 2087 c.c.

18) Cass., Sez. lav., ord. 15 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 20005

Danno da malattia professionale – condizione psicologica del lavoratore – tutela – responsabilità del datore

Il dovere di protezione di cui all’art. 2087 c.c. ha uno spettro ampio, che impone l’adozione di ogni cautela necessaria a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore. Per quanto specificamente attiene alla condizione psicologica, può insorgere responsabilità del datore, ai sensi della disposizione codicistica di cui sopra, non solo in caso *mobbing*, ma anche in presenza di quei comportamenti che, impattando sulla salute e sulla serenità professionale del dipendente, siano idonei a dar luogo ad un ambiente stressogeno o di grave disagio, fonte di danno alla salute.

19) Cass., Sez. lav., ord. 16 giugno 2026 (ud. 26 marzo 2026), n. 20069

Malattia professionale – omesso esame delle osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio o delle

conclusioni di parte – censurabilità in Cassazione – esclusione

Nel giudizio risarcitorio per il riconoscimento di una patologia professionale, la doglianza avente ad oggetto l'omesso esame delle osservazioni di parte alla CTU, ovvero delle conclusioni del consulente di parte, è inammissibile, atteso che tali censure costituiscono deduzioni difensive e non già "fatti storici" in senso fenomenico. Il fatto decisivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve, infatti, consistere in uno specifico accadimento storico-naturalistico, oggetto di contraddittorio e di per sé idoneo, laddove valutato, a determinare un esito diverso della controversia.

20) Cass., Sez. lav., ord. 22 giugno 2026 (ud. 5 maggio 2026), n. 21141

Malattia professionale – esposizione ad asbesto – prevedibilità dello specifico evento lesivo – irrilevanza

In tema di malattia professionale per esposizione ad amianto, il datore di lavoro risponde ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche in difetto di prevedibilità dello specifico evento lesivo (nel caso di specie mesotelioma pleurico con esito letale), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta omissiva a cagionare un grave danno alla salute. In tale prospettiva, allora, laddove risulti accertata la non occasionale esposizione del lavoratore alle polveri di asbesto e l'assenza, o comunque inadeguatezza, di dispositivi di protezione nonché di adeguata informazione sui rischi, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure, generiche e specifiche, conosciute e utilizzate nello specifico momento storico, necessarie a impedire o ridurre l'esposizione al fattore di rischio, essendo irrilevante, sotto il profilo della responsabilità, la mancanza, al tempo, tanto di una disciplina speciale sull'amianto, quanto di certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione e patologia.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al secondo trimestre 2026.

1) Cass., Sez. IV, 20 aprile 2026 (ud. 8 aprile 2026), n. 14212

Infortuni sul lavoro – omessa sorveglianza sanitaria

In materia di sicurezza sul lavoro, gli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dagli artt. 18, 41 e 42 d.lgs. n. 81/2008 sono diretti a verificare la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche del lavoratore e le specifiche mansioni assegnategli, sicché l'omessa effettuazione degli accertamenti sanitari integra colpa causalmente rilevante quando determini la mancata diagnosi di una patologia che avrebbe imposto l'adibizione del dipendente a mansioni differenti e l'evento costituisca concretizzazione del rischio che la sorveglianza sanitaria era diretta a prevenire. Ai fini del giudizio controfattuale, la rilevanza causale dell'omissione sussiste quando la condotta doverosa avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di evitare l'evento, da verificarsi alla luce delle specificità del caso concreto (un lavoratore edile, affetto da un'ipertrofia miocardica mai diagnosticata perché non sottoposto ai necessari controlli sanitari, era stato adibito a lavori di disarmo di pilastri su un ponteggio. Durante l'attività era stato colpito da una trombosi coronarica ed era precipitato al suolo, decedendo. Gli accertamenti medico-legali avevano ricondotto la morte alla patologia cardiovascolare e avevano evidenziato l'incompatibilità delle condizioni di salute del lavoratore con le mansioni svolte, caratterizzate da sforzo fisico, lavoro in quota ed esposizione a basse temperature).

2) Cass., Sez. IV, 28 aprile 2026 (ud. 14 aprile 2026), n. 15323

Aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p. – applicabilità soggettiva – responsabilità ex art. 113

c.p. del lavoratore dipendente per infortuni occorsi ad un collega

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p. non richiede che ciascun concorrente sia personalmente titolare di una posizione di garanzia o di obblighi prevenzionistici, essendo sufficiente che l'evento si collochi nell'area di rischio governata dalle norme antinfortunistiche violate e che la condotta colposa del compartecipe abbia contribuito, in cooperazione con quella dei soggetti garanti, alla concreta realizzazione di tale rischio. L'aggravante, avente natura oggettiva, è, pertanto, applicabile anche al lavoratore privo di autonomi poteri organizzativi o di vigilanza che abbia fornito un contributo causale alla verifica dell'evento.

3) Cass., Sez. IV, 5 maggio 2026 (ud. 24 marzo 2026), n. 16217
Documento di valutazione dei rischi – contenuto

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di valutazione dei rischi non ha carattere meramente formale e non si esaurisce nell'indicazione astratta dei pericoli tipologicamente connessi a una determinata mansione, ma impone al datore di lavoro di analizzare, con il massimo grado di specificità, le concrete modalità con le quali l'attività viene effettivamente svolta, comprese le interferenze con le altre fasi del ciclo produttivo. Non è, pertanto, sufficiente una regola cautelare generale quando essa sia destinata a governare un rischio diverso da quello specificamente generato dall'interazione tra lavorazioni e risulti, per tale ragione, inidonea a prevenire l'evento concretamente verificatosi.

4) Cass., Sez. IV, 9 maggio 2026 (ud. 10 aprile 2026), n. 16643
Infortuni sul lavoro – obblighi e responsabilità del preposto

In materia di sicurezza sul lavoro, il preposto è tenuto, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2008, a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, a segnalare le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e le ulteriori condizioni di pericolo, nonché a fornire ai lavoratori le necessarie indicazioni sulle corrette modalità di esecuzione dell'attività affidata. L'adempimento di tali obblighi non può essere surrogato dall'esperienza professionale del lavoratore o dalle conoscenze acquisite informalmente nella collaborazione con i colleghi; né la scelta del lavoratore di adottare una procedura operativa pericolosa interrompe il nesso causale quando proprio l'omessa informazione e vigilanza del preposto abbia consentito l'instaurarsi della modalità esecutiva dalla quale è derivato l'infortunio.

5) Cass., Sez. IV, 12 maggio 2026 (ud. 26 febbraio 2026), n. 17013
Responsabilità del committente non professionale

In materia di infortuni sul lavoro, anche il committente privato non professionale è titolare di una posizione di garanzia che gli impone, nell'affidamento di lavori potenzialmente pericolosi, di verificare preventivamente l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato in relazione alla natura e alle concrete modalità dell'attività da eseguire. Tale obbligo non presuppone la conclusione di un contratto di appalto, essendo sufficiente l'affidamento negoziale di una prestazione d'opera, e permane anche quando non trovino applicazione le specifiche disposizioni prevenzionistiche dettate per i cantieri temporanei o mobili (una donna aveva incaricato un elettricista settantasettenne, ormai in pensione e la cui impresa era stata cancellata da oltre diciotto anni, di installare presso la propria abitazione una canalina destinata al passaggio del cavo dell'antenna televisiva. Il lavoro avrebbe dovuto essere eseguito sulla parete esterna dell'edificio, a circa 3,50 metri di altezza, utilizzando una

scala poggiata su terreno sdruciolevole e vicino a uno strapiombo. Il lavoratore era precipitato, riportando un grave trauma cranico e altre lesioni che ne avevano successivamente determinato la morte. La Cassazione ha confermato la responsabilità della committente sulla base della colpa generica, pur essendo stata esclusa l'applicabilità delle specifiche disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 contestate. La donna aveva affidato un'attività oggettivamente pericolosa a un soggetto che, nonostante la precedente esperienza professionale, non disponeva più di un'adeguata organizzazione e avrebbe dovuto lavorare da solo e in quota, senza che fossero state preventivamente individuate modalità sicure di esecuzione, ad esempio mediante l'impiego di un trabattello).

6) Cass., Sez. IV, 12 maggio 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 17108

Inadempimento obblighi valutazione dei rischi e di formazione del dipendente – esperienza maturata dal lavoratore infortunato

In materia di sicurezza sul lavoro, l'obbligo previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2008 impone una valutazione specifica dei rischi propri di ciascuna area e mansione, sicché un documento o un'istruzione operativa predisposti per un diverso reparto non valgono ad assolvere tale obbligo, neppure quando l'operazione disciplinata presenti caratteristiche analoghe. L'obbligo datoriale di formazione e addestramento non può, inoltre, ritenersi adempiuto in ragione dell'esperienza professionale acquisita dal lavoratore, non potendo l'apprendimento informale e la conoscenza delle prassi sostituire le attività formative organizzate e verificabili prescritte dalla normativa prevenzionistica (infortunio verificatosi nel settore della lavorazione del marmo).

7) Cass., Sez. IV, 13 maggio 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 17113

Autosposizione a pericolo – capacità sorpassante – condizioni

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a interrompere il nesso causale con la condotta del datore di lavoro, non è necessario tanto che essa sia imprevedibile, quanto che determini l'attivazione di un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia. Qualora il comportamento imprudente sia tenuto nell'espletamento delle mansioni affidate, il rischio può considerarsi eccentrico soltanto quando il garante abbia previamente adottato anche le cautele finalizzate a governare le possibili imprudenze del lavoratore. Non è, pertanto, configurabile la responsabilità, né la corresponsabilità, del lavoratore quando il sistema di sicurezza predisposto dal datore presenti evidenti criticità, essendo la disciplina antinfortunistica diretta a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti dalla propria colpa.

8) Cass., Sez. IV, 14 maggio 2026 (ud. 17 marzo 2026), n. 17541

Responsabilità del committente – appalto

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, in quanto, inerendo alle caratteristiche dei luoghi nei quali deve essere eseguita l'attività, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori affidati all'impresa appaltatrice (la vicenda riguardava la morte di un lavoratore provocata dalla caduta di un albero di grosse dimensioni situato in prossimità di un fronte di scavo. Nel corso dell'evoluzione delle lavorazioni si era resa necessaria la rimozione dell'albero, ma il rischio connesso alla sua presenza non era stato valutato nel piano di sicurezza e coordinamento. La Cassazione ha confermato la responsabilità del committente, rilevando che il pericolo non derivava dalla specifica attività specialistica affidata all'impresa appaltatrice, bensì dalla conformazione dell'ambiente nel quale i lavori dovevano essere eseguiti).

9) Cass., Sez. IV, 18 maggio 2026 (ud. 21 aprile 2026), n. 17659
Responsabilità committente – infortunio lavoratore dipendente dell'appaltatore

In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro committente per l'infortunio occorso al dipendente dell'impresa appaltatrice non può essere desunta automaticamente dalla posizione apicale rivestita, ma deve essere accertata individuando lo specifico obbligo prevenzionistico concretamente violato, tenendo conto della struttura e dell'articolazione dell'impresa e dell'eventuale presenza di figure dirigenziali. Qualora l'infortunio si verifichi durante un'attività non compresa nel contratto di appalto, occorre, in particolare, accertare da chi essa sia stata disposta, se il committente ne fosse a conoscenza e quale obbligo riconducibile all'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 sia rimasto inadempito.

10) Cass., Sez. IV, 18 maggio 2026 (ud. 15 aprile 2026), n. 17857
Responsabilità committente – infortunio lavoratore autonomo

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente che affidi a un lavoratore autonomo l'esecuzione di lavori comportanti specifici rischi per la sicurezza è tenuto a verificarne preventivamente l'idoneità tecnico-professionale in relazione alla natura dell'attività affidata, dovendo accertare che questi disponga delle competenze e della strumentazione necessarie per eseguire l'intervento in condizioni di sicurezza. Risponde, pertanto, dell'evento lesivo il committente che affidi lavori sulla copertura di un edificio (capannone), comportanti rischio di caduta dall'alto, a un artigiano (falegname) privo delle relative competenze tecnico-professionali e di idonei dispositivi anticaduta, quando l'evento costituisca concretizzazione del rischio che la verifica omessa era diretta a prevenire.

11) Cass., Sez. IV, 18 maggio 2026 (ud. 21 aprile 2026), n. 17862
Autoesposizione a pericolo – capacità sorpassante – condizioni

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'interno dell'area di rischio affidata alla gestione del datore di lavoro permane l'obbligo di assicurare condizioni di sicurezza idonee a prevenire anche le conseguenze di possibili comportamenti negligenti o imprudenti del lavoratore. La condotta di quest'ultimo può assumere carattere abnorme e interrompere il nesso causale non per il solo fatto di essere imprevedibile, ma quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera governata dal garante, ovvero sia posta in essere in un ambito estraneo alle mansioni affidate o risulti radicalmente e ontologicamente lontana dalle prevedibili scelte imprudenti compiute nell'esecuzione del lavoro (il titolare di un'impresa, mentre stava eseguendo una manovra in retromarcia nel piazzale aziendale con un escavatore, aveva investito con la ruota posteriore un proprio dipendente, cagionandone la morte).

12) Cass., Sez. IV, 19 maggio 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 18012
Infortuni – lavori in quota

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di predisporre ponteggi o altre opere provvisorie idonee a prevenire il rischio di caduta dall'alto sussiste in presenza di lavori in quota anche quando siano in corso attività meramente preparatorie, quali la raccolta e l'assemblaggio del materiale.

13) Cass., Sez. IV, 22 maggio 2026 (ud. 12 maggio 2026), n. 18424

Macchinario conforme a Direttiva 2006/42/CE – vizio occulto

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la conformità di un macchinario alla normativa europea e la presenza della marcatura CE non esonerano il datore di lavoro dagli obblighi prevenzionistici posti dagli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 81/2008, costituendo la certificazione di conformità una presunzione di sicurezza del prodotto che non dispensa il garante dal verificare in concreto l'idoneità dell'attrezzatura rispetto allo specifico impiego e dall'adottare le ulteriori misure tecniche e organizzative necessarie a neutralizzare i rischi residui prevedibili. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa per vizio occulto della macchina soltanto quando il difetto sia integralmente sottratto alla percezione e al ragionevole controllo tecnico e non sia eliminabile attraverso le verifiche funzionali, manutentive e organizzative esigibili; non costituiscono, pertanto, vizi occulti le carenze di protezione o le situazioni di pericolo agevolmente apprezzabili mediante un controllo visivo od operativo dell'attrezzatura.

14) Cass., Sez. III, 22 maggio 2026 (ud. 14 aprile 2026), n. 18437

Trattore agricolo – dispositivi antiribaltamento

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non assume carattere eccentrico, né è idonea a interrompere il nesso causale, la condotta imprudente del lavoratore che, nell'espletamento delle mansioni affidategli e seguendo un percorso normalmente utilizzato per la lavorazione, impieghi un trattore senza attivare i dispositivi antiribaltamento, quando il datore di lavoro abbia omesso di vigilare sull'effettivo utilizzo dei presidi di sicurezza e abbia tollerato la prassi della loro disattivazione. L'eventuale difficoltà di impiego del dispositivo in relazione alle caratteristiche delle coltivazioni non esonera il datore di lavoro, tenuto a organizzare l'attività in modo compatibile con il suo utilizzo o a mettere a disposizione un mezzo adeguato alle concrete condizioni di lavoro.

15) Cass., Sez. IV, 23 maggio 2026 (ud. 28 aprile 2026), n. 18640

Sicurezza sul lavoro – nesso causale – autoesposizione a pericolo da parte del lavoratore

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale tra le omissioni del garante e l'evento lesivo quando abbia determinato la concretizzazione di un rischio non eccentrico, ossia non "altro" rispetto a quello che il garante era chiamato a governare. Ne consegue che, ove l'infortunio si verifichi nello svolgimento delle lavorazioni cui i dipendenti erano adibiti e trovi causa nella mancata attuazione delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza, l'eventuale imprudenza dei lavoratori, consistente nell'eseguire l'attività in assenza dei prescritti dispositivi di protezione, non assume efficacia interruttiva del nesso causale, trattandosi proprio della condotta che l'adozione e l'effettiva attuazione delle cautele omesse erano dirette a prevenire (nel caso di specie, tre lavoratori dipendenti di un'impresa impegnata nei lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico di una chiesa erano precipitati da un'altezza di circa undici metri a seguito del collasso della volta di una cappella sulla quale stavano operando. Uno di essi era deceduto, mentre gli altri due avevano riportato lesioni. I giudici di merito accertavano che non erano state concretamente attuate le misure previste dal PSC e dal POS contro i rischi di sfondamento e caduta dall'alto: mancavano, in particolare, camminamenti, sottopalchi e reti di sicurezza, nonché imbracature e sistemi di trattenuta e arresto della caduta. Erano stati, pertanto, ritenuti responsabili la datrice di lavoro, il direttore tecnico di cantiere e il direttore dei lavori, che rivestiva anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza. Le difese avevano sostenuto, tra l'altro, che i lavoratori avessero intrapreso autonomamente le lavorazioni sulla cappella, mentre sarebbero stati programmati lavori sul tetto, così ponendo in essere una condotta idonea a interrompere il nesso causale. La Cassazione

ha, tuttavia, rilevato che il comportamento imprudente dei lavoratori non avesse attivato un rischio eccentrico rispetto a quello affidato alla gestione degli imputati: il pericolo di sfondamento e di caduta dall'alto costituiva, infatti, proprio il rischio che le misure previste dal PSC e dal POS, rimaste inattuare, erano destinate a prevenire).

16) Cass., Sez. IV, 23 maggio 2026 (ud. 17 marzo 2026), n. 18643
Responsabilità "231" – colpa di organizzazione

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo dell'illecito dell'ente e deve essere specificamente provata dall'accusa, non potendo la responsabilità del soggetto collettivo essere automaticamente desunta dalla commissione del reato presupposto da parte della persona fisica. Essa consiste nel rimprovero derivante dall'inosservanza dell'obbligo di adottare cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire il rischio-reato; la mancata adozione o l'inefficace attuazione dei modelli organizzativi costituisce elemento dimostrativo della colpa di organizzazione, ma non si identifica con essa. Deve inoltre essere autonomamente accertata la sussistenza dell'interesse o del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, da riferire alla condotta e non all'evento (la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna dell'ente. La Corte d'appello, di fronte alla specifica contestazione della società secondo cui l'incidente sarebbe derivato da una condotta occasionale e sconsiderata dei lavoratori e non da una politica aziendale carente, si era limitata a escludere l'abnormità della condotta della vittima. Tale accertamento non era sufficiente: occorre verificare autonomamente la sussistenza della colpa di organizzazione e dei criteri dell'interesse o vantaggio, senza far discendere la responsabilità dell'ente dalla sola responsabilità delle persone fisiche).

17) Cass., Sez. IV, 1° giugno 2026 (ud. 17 aprile 2026), n. 20006
Posizione di garanzia – principio di effettività

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio di effettività sancito dall'art. 299 d.lgs. n. 81/2008, assume la posizione di garante il soggetto che eserciti in concreto i poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla qualifica formalmente rivestita nell'organigramma aziendale. Costituiscono indici dell'assunzione di fatto della posizione datoriale, tra gli altri, l'intervento costante nell'esecuzione delle opere, l'acquisto di materiali e attrezzature, l'organizzazione del lavoro e l'impartizione di istruzioni e direttive.

18) Cass., Sez. IV, 3 giugno 2026 (ud. 12 maggio 2026), n. 20146
Sicurezza sul lavoro – lesioni colpose – sospensione del processo con messa alla prova

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità non esaurisce il contenuto del programma di trattamento, dovendo il giudice valutare, ai fini della sua idoneità, anche le ulteriori componenti previste dagli artt. 168-bis, commi 2 e 3, c.p. e 464-bis, comma 4, c.p.p., e, in particolare, le condotte volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno. L'omesso vaglio delle ulteriori voci trattamentali possibili e praticabili integra violazione di legge quando il programma risulti, per tale ragione, non effettivo o non proporzionato al fatto e al suo autore e inidoneo al perseguimento delle finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive proprie dell'istituto. In caso di lesioni colpose cagionate con violazione della normativa antinfortunistica, il giudice deve, pertanto, verificare la possibilità di integrare il programma con condotte riparatorie e con il risarcimento del danno subito dal lavoratore, non assumendo rilievo, a tale ultimo fine, le

somme erogate dall'INAIL, aventi natura indennitaria e non risarcitoria.

19) Cass., Sez. IV, 10 giugno 2026 (ud. 14 maggio 2026), n. 21473
Responsabilità del lavoratore per infortuni occorsi ad altri dipendenti

In materia di sicurezza sul lavoro, sebbene il lavoratore sia destinatario degli obblighi di diligenza previsti dall'art. 20 d.lgs. n. 81/2008 e possa, in determinate circostanze, assumere una posizione di garanzia anche nei confronti dei propri colleghi, la sua responsabilità per l'infortunio occorso ad altro lavoratore non può essere affermata quando il rischio concretizzatosi nell'evento sia stato omesso o inadeguatamente valutato nel documento di valutazione dei rischi e la regola cautelare asseritamente violata avrebbe dovuto trovare la propria fonte nel DVR e nella conseguente formazione. Non può, infatti, pretendersi dal lavoratore l'osservanza di regole operative che il datore di lavoro avrebbe dovuto previamente individuare, formalizzare e portare a sua conoscenza, soprattutto quando si tratti di un rischio la cui gestione sia stata affidata a prassi aziendali informali e all'iniziativa estemporanea dei dipendenti.

20) Cass., Sez. IV, 19 giugno 2026 (ud. 17 aprile 2026), n. 22780
Delega di funzioni

In materia di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, vigilanza che non deve estendersi alla minuta conformazione delle singole lavorazioni né tradursi in un controllo momento per momento dell'attività del delegato, ma deve riguardare la correttezza della complessiva gestione del rischio. Tale obbligo richiede la predisposizione di modalità di verifica strutturali, periodiche ed efficaci, idonee anche a intercettare le prassi elusive delle prescrizioni prevenzionistiche conosciute dal datore di lavoro o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza.

21) Cass., Sez. III, 30 giugno 2026 (ud. 20 maggio 2026), n. 23909
Sicurezza sul lavoro – illecito contravvenzionale – art. 131-bis c.p.

In tema di reati contravvenzionali nel settore dell'infortunistica sul lavoro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., è applicabile soltanto laddove si accerti la particolare tenuità della situazione di pericolo ingenerata dall'infrazione. Ciò non di meno la disposizione può trovare applicazione anche in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e della pluralità di violazioni accertate nel medesimo contesto.

4. Novità normative.

1) Revisione delle tariffe INAIL e rafforzamento del meccanismo premiale

Con decreto interministeriale del 2 aprile 2026 sono state modificate le aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e numerose disposizioni delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi INAIL, intervenendo sugli artt. 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29. L'intervento si inserisce nell'attuazione delle misure introdotte dal d.l. n. 159/2025 e rafforza l'impiego del sistema assicurativo secondo una logica premiale, collegando più strettamente il costo assicurativo all'andamento infortunistico dell'impresa. Si accentua, in questo modo, la funzione preventiva del sistema INAIL: alla tradizionale funzione indennitaria si affianca l'utilizzazione del premio assicurativo come strumento economico destinato a incentivare comportamenti organizzativi virtuosi e investimenti nella sicurezza.

2) Libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di sicurezza sul lavoro

In attuazione del nuovo art. 30, comma 5-ter, d.lgs. n. 81/2008, introdotto dal d.l. n. 159/2025, il 23 aprile 2026 il Ministero del lavoro, INAIL e UNI hanno sottoscritto una convenzione triennale diretta a consentire la libera consultazione delle norme tecniche UNI rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La relativa piattaforma è divenuta operativa il 28 aprile 2026. La consultazione comprende non soltanto le norme espressamente richiamate dal Testo unico, ma anche ulteriori *standard* ritenuti particolarmente rilevanti, comprese norme di derivazione europea CEN e internazionale ISO. L'intervento assume un significato che supera il mero profilo informativo: la gratuita accessibilità delle norme tecniche contribuisce, infatti, ad accrescere la conoscibilità del patrimonio di regole tecniche utilizzato nella definizione degli *standard* prevenzionistici e, quindi, anche nell'individuazione delle cautele concretamente esigibili dai garanti della sicurezza. Ministero del Lavoro.

3) Proposta di riforma della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Una delle principali novità del trimestre, pur collocandosi ancora sul terreno delle prospettive di riforma, è rappresentata dalla proposta elaborata dalla Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 27 marzo 2024 e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto. Il 12 maggio 2026 la Commissione ha consegnato al Ministro della Giustizia la relazione finale e una proposta di articolato, destinata a incidere sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul d.lgs. n. 81/2008. Sul versante penalistico, il progetto muove, anzitutto, da un **complessivo irrigidimento delle cornici edittali**. Per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la reclusione verrebbe elevata dagli attuali due-sette anni a due anni e sei mesi-otto anni. Analogo inasprimento interesserebbe le lesioni colpose aggravate: per quelle gravi la pena passerebbe a sei mesi-un anno e sei mesi di reclusione, in alternativa alla multa aumentata, mentre per quelle gravissime la reclusione verrebbe elevata a un anno e sei mesi-quattro anni. All'inasprimento sanzionatorio si accompagna, tuttavia, un'importante previsione di segno opposto, ispirata alla necessità di individualizzare maggiormente la responsabilità nei fenomeni infortunistici caratterizzati da una pluralità di fattori causali. Mediante l'introduzione di nuovi commi negli artt. 589 e 590 c.p., si propone, infatti, **una circostanza attenuante, con diminuzione della pena fino a un terzo, quando l'evento non costituisca conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole e il contributo causale da questi prestato sia stato di minima importanza**. Ancora più significativa è la proposta di introdurre nel codice penale un nuovo art. 590-septies, rubricato «**responsabilità del datore di lavoro per colpa grave**». La disposizione stabilirebbe che, in presenza di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro risponda dell'omicidio e delle lesioni colpose aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica soltanto quando la sua colpa sia grave. La proposta tende, così, a trasferire sul terreno della responsabilità individuale una logica premiale già propria della responsabilità dell'ente, incentivando l'adozione di sistemi organizzativi effettivamente orientati alla prevenzione. La gravità della colpa dovrebbe essere valutata tenendo conto, tra l'altro, della natura e complessità dell'attività, delle conoscenze disponibili sul rischio, dell'osservanza delle buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente e del possesso dell'asseverazione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008 o, nei casi indicati, della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza. Il meccanismo premiale non opererebbe, tuttavia, quando l'evento derivi dalla violazione di alcuni obblighi prevenzionistici ritenuti fondamentali: nomina del medico competente o del RSPP

e organizzazione del relativo servizio; valutazione dei rischi ed elaborazione e attuazione del DVR; aggiornamento della valutazione dei rischi; fornitura dei DPI; informazione e formazione dei lavoratori. In tali ipotesi la colpa datoriale sarebbe qualificata *ex lege* come grave. Di notevole portata sono anche le **modifiche proposte alla disciplina del servizio di prevenzione e protezione**. Il progetto tende a modificare profondamente lo statuto del RSPP, trasformandolo da figura essenzialmente consulenziale in soggetto dotato di una più marcata autonomia e di una propria posizione di responsabilità. Il datore di lavoro dovrebbe garantirgli autonomia, mezzi e risorse finanziarie; verrebbe, inoltre, stabilito un numero minimo di addetti al servizio in rapporto alle dimensioni dell'impresa e, nelle aziende con più sedi operative, almeno un addetto per ciascuna sede. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui il datore di lavoro, una volta correttamente adempiuti gli obblighi organizzativi posti a suo carico, non risponderebbe dell'inadeguatezza della valutazione dei rischi. Parallelamente, verrebbero innalzati i requisiti professionali: per assumere le funzioni di RSPP sarebbe richiesta, salve le disposizioni transitorie, una laurea magistrale di tipo tecnico, mentre per gli addetti al servizio sarebbe richiesta una laurea triennale tecnica. Al responsabile verrebbero espressamente attribuiti compiti di individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza, nonché di proposta dei programmi di informazione e formazione. Sarebbe, inoltre, vietato conferirgli deleghe o subdeleghe di funzioni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Alla maggiore autonomia del RSPP corrisponderebbe, peraltro, un deciso incremento della sua responsabilizzazione. Il nuovo art. 58-*bis* d.lgs. n. 81/2008 introdurrebbe, infatti, uno specifico apparato sanzionatorio penale nei suoi confronti, prevedendo l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda per la violazione dei principali obblighi attribuitigli. La Commissione intende in tal modo superare l'attuale asimmetria rispetto al medico competente, già direttamente destinatario delle sanzioni contemplate dal Testo unico. Ulteriori interventi riguardano la valutazione dei rischi. La Commissione propone di **sostituire, per le imprese di minori dimensioni, l'attuale sistema delle procedure standardizzate con linee guida elaborate dalla Commissione consultiva permanente**, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei diversi settori. È inoltre prevista una ridefinizione normativa dei settori a basso rischio e l'introduzione, nell'art. 2 d.lgs. n. 81/2008, di una definizione espressa di «fattore di rischio», comprensiva dei fattori fisici, chimici, biologici, ergonomici e psicosociali. La proposta contiene, infine, **un significativo intervento sul processo penale, costruito sul modello delle disposizioni acceleratorie del c.d. «Codice rosso»**. Per i delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro si prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la polizia giudiziaria dovrebbe procedere senza ritardo agli atti delegati dal pubblico ministero; l'avviso della richiesta di archiviazione dovrebbe essere notificato in ogni caso alla persona offesa, alla quale verrebbe riconosciuto un termine di trenta giorni per proporre opposizione. L'obiettivo dichiarato è quello di assicurare una più tempestiva acquisizione delle fonti di prova e una maggiore tutela delle vittime degli infortuni e delle malattie professionali. Nel complesso, il progetto mostra una fisionomia peculiare: all'inasprimento delle pene per i reati di evento si affiancano strumenti di individualizzazione e mitigazione della responsabilità, mediante la valorizzazione della minima incidenza causale, del grado della colpa e soprattutto dell'organizzazione preventiva dell'impresa. Ne emerge il tentativo di spostare il baricentro del sistema da una logica prevalentemente repressiva verso un modello nel quale la sanzione più severa convive con meccanismi premiali destinati a incentivare *ex ante* l'adozione di assetti organizzativi virtuosi. La stessa Commissione prospetta, peraltro, quale possibile veicolo normativo, il ricorso a una legge delega e sottolinea la necessità di coordinare la riforma con la parallela revisione del d.lgs. n. 231/2001.

4) Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030

Il 21 maggio 2026, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo sulla Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030. Nella stessa seduta è stata raggiunta l'intesa sul Piano nazionale della prevenzione 2026-2031. La Strategia assume rilievo quale documento generale di programmazione delle politiche pubbliche di prevenzione per il prossimo quinquennio. Si definisce il quadro entro il quale dovranno coordinarsi gli interventi statali e regionali in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, vigilanza, formazione e promozione della cultura della sicurezza. L'adozione della Strategia si accompagna significativamente al nuovo Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, evidenziando la tendenza a inserire la tutela della salute nei luoghi di lavoro all'interno di una più ampia politica nazionale di prevenzione.

5) Istituzione e prima pubblicazione del Bollettino ufficiale delle norme tecniche UNI (BUNT)

Il 22 maggio 2026, è stato pubblicato il primo Bollettino ufficiale delle norme tecniche UNI (BUNT), previsto dall'art. 10 d.l. n. 159/2025 e dall'art. 30, comma 5-ter, d.lgs. n. 81/2008. Il primo Bollettino riguarda le norme tecniche pubblicate o aggiornate nel primo trimestre 2026; i successivi aggiornamenti avranno cadenza trimestrale. Il BUNT introduce, così, un meccanismo stabile di informazione sull'evoluzione della normazione tecnica rilevante per la sicurezza del lavoro. Anche questa innovazione presenta un potenziale interesse sul terreno della responsabilità: la maggiore accessibilità e il periodico aggiornamento delle norme tecniche possono assumere rilievo nella ricostruzione dello *standard* cautelare concretamente conoscibile ed esigibile, specialmente nei settori nei quali il precetto legislativo necessita di integrazione attraverso regole di carattere tecnico.